COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

Regolamento per la definizione agevolata del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Allegato alla deliberazione di C.C. n. ___ del _____

INDICE

Art. 1
Oggetto del regolamento

Art. 2
Scopo del regolamento

Art. 3
Ambito di applicazione

Art. 4
Esclusioni

Art. 5
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Art.6
Presentazione istanza per definizione agevolata

Art. 7
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

Art. 8
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 9
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

Art. 2
Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Praiano in materia di canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, introdotto con delibera di C.C. n. 8 del 13.02.2002.
2. Può essere sanato il mancato pagamento del canone relativo ad insegne e preinsegne permanenti, connesse a installazioni senza autorizzazione, infedeltà della domanda od omesso/insufficiente versamento.

Art. 4
Esclusioni

1. Non è consentito produrre domanda di condono per tributi e per vizi diversi da quelli indicati nell'art. 3 del presente regolamento.
2. Non sono ammesse alla sanatoria le posizioni contributive per le quali sia già stato notificato un atto di accertamento né quelle per le quali pende giudizio di ogni ordine e grado.

Art. 5
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

1. I soggetti passivi del canone che hanno installato insegne e preinsegne in assenza di preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del Reg. n. 8 del 13.02.2002 ovvero hanno presentato la domanda con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo o non hanno versato totalmente o parzialmente il canone dovuto possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 con il versamento del 100% del tributo con esclusione degli interessi e della sanzione di cui agli artt. 22 e 23 del cit. Reg.

Art.6
Presentazione istanza per definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con la presentazione di un'istanza su appositi modello predisposto dall'Ufficio Tributi e, congiuntamente, con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio del **31/08/2012**. Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
2. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.).
3. L'istanza può essere consegnata, nel termine massimo previsto del **31/08/2012**, direttamente al protocollo generale dell'Ente ovvero può essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso al fine dell'ammissibilità della domanda medesima si fa riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
4. L'istanza, deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:
   - i dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non autorizzate ovvero dichiarate in modo infedele o per le quali il versamento è stato omesso o insufficiente;
   - la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
   - l'indicazione delle somme versate;
   - gli estremi del versamento eseguito.

Art. 7
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **31/08/2011**, mediante:

   - versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale n. 19884840 intestato al Comune di Praiano Servizio Tesoreria - Canone Pubblicità;

   Nella causale del bollettino di conto corrente devono essere specificati i seguenti elementi: "Condono fiscale Canone Pubblicità", anno/i oggetto del condono.
2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 500,00, il versamento può essere rateizzato con il pagamento del 50% entro il 31.08.2012 ed il restante 50% entro il 31.12.2012.
   La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 50% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.
   L'omesso versamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della definizione agevolata, con conseguente riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14/04/1910 n. 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio

Tributi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di regolarizzazione, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione sarà considerata non perfezionata e, quindi, non ammissibile.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 8
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
   Restano comunque acquisite le somme già versate che non saranno, pertanto, rimborsate.

Art. 9
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno il 01/01/2012.
2. Il dirigente del Settore Finanziario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Praiano ed affissione di manifesti murali.